



**COMUNE di CANICATTI'**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

N. **43**

Seduta del

**22 LUG. 2020**

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:**

**"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)".**

L'anno duemilaVENTI addi VENTIDUE del mese di LUGLIO nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.(Seduta di 2^ Convocazione)

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.GIOVANNI PANEPINTO

Alle ore chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Parla Rita		X
Marchese Ragona Liliana		X	Tedesco Alberto	X	
Palermo Umberto		X	Carusotto Salvatore		X
Licata Domenico	X		Cuva Angelo	X	
Salvaggio Luigi		X	Aprile Diego	X	
Muratore Calogero		X	Lo Giudice Giuseppe	X	
Falcone Fabio	X		Pendolino Evelyn		X
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida		X
Alaimo Giuseppe		X	Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca		X	Lauricella Angela Assunta		X
Lo Giudice Maria		X	Messina Fabiola		X

**PRESENTI N.ro**

**11**

**ASSENTI N.ro**

**13**

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta, pertanto, invita i Consiglieri Comunali a discutere sul V punto posto all'od.g, ad oggetto: "**Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria(IMU)**", pervenuta giusta nota prot. N. 20797 del 05/06/2020, proponenti il Sig. Sindaco Avv. E. Di Ventura e l'Assessore con delega al Bilancio, Finanze e Tributi Rag. A. Messina.

**Intervento del Resp.di P.O. Direzione II N. 2 Canoni Tributi e Riscossione Rag. A. Pontillo:**

Precisa che l'aumento dell'aliquota è dovuto per legge, perchè è previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, laddove dice che gli Enti in una situazione di riequilibrio finanziario sono tenuti ad applicare le aliquote e le tariffe nella misura massima prevista dalla legge. Procedo ad illustrare la proposta di deliberazione.

**Intervento del Consigliere Comunale G. Lo Giudice:**

In qualità di Vice Presidente, comunica che la I Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame.

**Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco:**

Chiede delucidazioni riguardo ad eventuali esenzioni nel caso di inagibilità ed inutilizzabilità degli immobili.

**Intervento del Resp. di P.O. Direzione II N. 2 Canoni Tributi e Riscossione Rag. A. Pontillo:**

Fornisce le dovute risposte ai quesiti formulati specificando che hanno previsto all'interno di questo regolamento una norma che impone al cittadino contribuente, nel caso di immobile inagibile ed inabitabile, una certificazione da parte dell'ufficio Tecnico da rinnovare annualmente.

**Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco:**

Conferma che, certamente, deve essere certificato.

**Intervento del Resp. di P.O. Direzione II N. 2 Canoni Tributi e Riscossione Rag. A. Pontillo:**

Precisa che l'immobile può essere inutilizzato per un anno mentre l'anno successivo può essere utilizzato.

**Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco:**

Fa rilevare che non si parla, quindi, di inutilizzabilità dell'immobile, in astratto, ma di inagibilità.

**Intervento del Resp. di P.O. Direzione II N. 2 Canoni Tributi e Riscossione Rag. A. Pontillo:**

Precisa che l'aliquota deve essere corrisposta al 50% e nel caso in cui il contribuente opera la variazione catastale, quindi se da categoria A o categoria B o categoria C, viene dichiarato F4 è esente completamente.

**Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco:**

Precisa che è importante puntualizzarlo.

**Intervento del Resp. di P.O. Direzione II N. 2 Canoni Tributi e Riscossione Rag. A. Pontillo:**

Sottolinea che è previsto dalla Legge.

**Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco:**

Precisa che è riversato anche nel regolamento l'oggetto.

**Intervento del Resp. di P.O. Direzione II N. 2 Canoni Tributi e Riscossione Rag. A. Pontillo:**

Precisa che viene evidenziato per opportuna conoscenza di tutti.

**Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco:**

Fa presente che è riversato nel regolamento, c'è l'articolo specifico, è giusto anche evidenziarlo.

Il Presidente del Consiglio Comunale, considerato che nessun Consigliere Comunale ha chiesto la parola, mette in votazione il V punto posto all'od.g, Proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto: "**Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria(IMU)**", pervenuta giusta nota prot. N. 20797 del 05/06/2020, proponenti il Sig. Sindaco Avv. E. Di Ventura e l'Assessore con delega al Bilancio, Finanze e Tributi Rag. A. Messina ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a procedere con la votazione per appello nominale.

Durante la votazione si acquisisce la seguente dichiarazione di voto:

**CONSIGLIERE COMUNALE G. LO GIUDICE:**

*<<Io naturalmente su questo argomento in Commissione avevo dei dubbi e, quindi, mi sono in un*

AL

# COMUNE DI CANICATTI'

((LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO))

\* \* \* \*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**UFFICIO PROPONENTE: DIREZIONE II – U.O. TRIBUTI**

**INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Avv. Ettore Di Ventura – SINDACO;**

**Rag. Angelo Messina – ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –**

### TESTO DELLA PROPOSTA

**VISTI** l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

**VISTA** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il Decreto Legge n. 18/2020 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020, fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto che per l'anno 2020, in deroga, i comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque entro il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 2020;

**VISTO** l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** l'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene ridefinita la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

**VISTO** l'articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene introdotto anche per i tributi locali l'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, n. 61 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e successive modifiche ed integrazioni (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17/2014, n. 27/2015, n. 16/2016 e n. 7/2018);

**ATTESO CHE** il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pur nell'impossibilità di intervenire con norma regolamentare sugli elementi essenziali della prestazione impositiva, può autonomamente disciplinare le proprie entrate, anche tributarie e le modalità di riscossione;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, di apportare le dovute modifiche e integrazioni al Regolamento IMU in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dall'art. 1 commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**ACQUISITO**, il parere favorevole dell'organo di revisione, giusto verbale n. .... del.../.../2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO** che le deliberazioni regolamentari in materia di IMU devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 28.4.2020 con la quale viene proposto al Consiglio di approvare il nuovo regolamento IMU;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTI** gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 (Riordino della Disciplina dei Tributi Locali);

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale**

1. **APPROVARE** il testo del Regolamento IMU di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.160/2019.
2. **DARE MANDATO** alla Direzione II, P.O. n. 2 di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. **DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
6. **DICHIARARE** immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4.– del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**I PROPONENTI**

**L'ASSESSORE**

*f.to (Rag. Angelo MESSINA)*

**IL SINDACO**

*f.to (Avv. Ettore DI VENTURA)*

Visti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

li - 4 MAG. 2020 Alla Regolarità Tecnica



Il responsabile U.O. Tributi  
(Rag. Antonio Tortorella)

li 4-5-2020 Alla Regolarità Contabile

*Mel-Corale*

**COMUNE DI CANICATTI'**  
*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*  
Corso Umberto I n. 59 – C.A.P. 92024

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Verbale n. 09 del 03/06/2020**

**Parere sulla Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto “Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU); Adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 160/2019, determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2020 – conferma azzeramento aliquote del tributo sui servizi indivisibili “TASI” anno 2020”.**

L’anno 2020 in data 03/06/2020, alle ore 9:00, si riunisce con modalità telematiche, il Collegio dei Revisori del Comune di Canicattì (AG), nominato con deliberazione di C.C. n. 91 del 28 dicembre 2017 per i componenti Dott. Licciardi-Dott. Cicerone, e per l’altro componente Dott. Occhipinti Francesco con delibera del C.C. n. 13 del 09/03/2020, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Licciardi Salvatore, Via P. D’Asaro n. 3 in Palermo, nelle persone di:

Dott. Licciardi Salvatore – Presidente

Dott. Cicerone Biagio – Componente

Dott. Occhipinti Francesco – Componente

per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell’art. 239, 1° comma lett. b), n. 7 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto “Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU); Adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 160/2019, determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2020 – conferma azzeramento aliquote del tributo sui servizi indivisibili “TASI” anno 2020”, formulata dal Antonio Pontillo con nota prot. 17028 del 04/05/2020, trasmessa al Presidente di questo Collegio il 28/05/2020 a mezzo mail.

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

**VISTO** l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

**VISTO** l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

**VISTA** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

**VISTO** l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

**VISTO** l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e ss.mm.ii;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha posticipato al 31 luglio 2020 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**VISTO** l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto che per l'anno 2020, i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 2020;

**VISTO** l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, commi da 784 a 815 che regolamentano la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali;

**VISTO** l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 che recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.".

**VISTO** l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 26/06/2012 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e successive modifiche e integrazioni (deliberazione del Consiglio Comunale nn. 17/2014, 27/2015, 16/2016 e 7/2018);

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 28/04/2020 con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento IMU;

**VISTI** il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi il 04/05/2020.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

Esprime

**Parere favorevole** sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

Raccomanda

di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro i termini di legge, il "Regolamento IMU 2020" di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, il Collegio dei Revisori dei Conti,

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 e l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, con i quali veniva istituita l'Imposta Municipale propria (IMU) in via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014;

**VISTO** l'art. 1, commi dal 707 al 721, della legge 147 del 27/12/2013, che hanno reso definitiva l'IMU dal 2014;

**VISTO** l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 147 del 27/12/2013, che hanno istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta da IMU, TASI e TARI;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'istituzione e applicazione della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/08/2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15/06/2015 e, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/02/2017;

**VISTO** l'art. 1, commi dal 707 al 713, della legge 147 del 27/12/2013, che hanno stabilito che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'imposta e le detrazioni;

**VISTO** l'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 con cui vengono modificate le norme istitutive dell'IMU;

**VISTO** l'art. 1, comma 669 della legge 147 del 27/12/2013 che ha stabilito che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale;

**VISTO** l'art. 1, comma 676 della legge 147 del 27/12/2013 che ha stabilito l'aliquota base della TASI pari all'1 per mille, ma il Comune può ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**VISTE** le delibere di Consiglio Comunale n. 46 del 15/06/2015 con cui sono state approvate le aliquote IMU e TASI (2 per mille); quest'ultima non ha trovato applicazione poiché l'aliquota IMU è stata fissata all'aliquota massima del 10,6 per mille, e n. 19 del 30/03/2019 con cui sono state determinate le aliquote IMU del gruppo catastale D nell'aliquota massima del 10,6 per mille;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha posticipato al 31 luglio 2020 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10/03/2020 avente ad oggetto "Adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 160/2019, determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2020 – conferma azzeramento aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" anno 2020".

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/03/2020 di modifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10/03/2020;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2019 avente ad oggetto l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, nel quale, fra le azioni di risanamento da intraprendere, è prevista al punto 2) "lotta all'evasione IMU/TASI" e al punto 3) "incremento gettito IMU ordinaria" .....

**CONSIDERATO** che il Comune intende azzerare l'aliquota TASI e aumentare le aliquote IMU in modo tale da non superare la somma delle precedenti aliquote IMU e TASI;

**CONSIDERATO** che il Comune intende approvare le seguenti aliquote:

- Esenzione dall'imposta per l'abitazione principale e le relative pertinenze (Categorie catastali da A/2 ad A/7);
- Aliquota 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- Esenzione dall'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Categoria catastale D);
- Aliquota 11,40 per mille per le aree fabbricabili;
- Aliquota 0,25 per mille agli immobili costruiti dalle imprese per la vendita (immobili merce);
- Aliquota 10,60 per mille per gli immobili ad uso produttivo (Categoria catastale: D);
- Aliquota 11,40 per mille per altre tipologie di immobili;

VISTI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi il 04/05/2020.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

Esprime

**Parere favorevole** sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto “Adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 160/2019, determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2020 – conferma azzeramento aliquote del tributo sui servizi indivisibili “TASI” anno 2020”,

Raccomanda

di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le delibere di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2020 entro i termini di legge, altrimenti si applicheranno le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Palermo, 03/06/2020

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Licciardi Salvatore (firma digitale)

Dott. Cicerone Biagio (firma digitale)

Dott. Occhipinti Francesco (firma digitale)



**CITTA' di CANICATTI'**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  
**SETTORE TRIBUTI**

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del Giorno 28-04-2020 N. 85

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
IN TELECONFERENZA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -**

L'anno duemilaVENTI addì ventotto del mese di aprile alle ore 14-30 nel Comune di Camicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

n. 3 in presenza

n. 5 in teleconferenza

n. // assenti

Cognome	Nome	In Presenza	In Teleconferenza	In assenza
DI VENTURA	Ettore	X		
DI FAZIO	Giorgaspare		X	
CORBO	Rosa Marin		X	
CUVA	Angelo	X		
DI BENEDETTO	Fabio	X		
GIARDINA	Antonio		X	
MESSINA	Angelo		X	
PALERMO	Umberto		X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto in presenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO**

**UFFICIO PROPONENTE: DIREZIONE II - U.O. TRIBUTI**  
**INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Avv. Ettore Di Ventura - SINDACO;**  
**Rag. Angelo Messina - ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI.**

## TESTO DELLA PROPOSTA

**VISTI** l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

**VISTA** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) con il quale ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020, fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 dicembre;

**VISTO** l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto che per l'anno 2020, in deroga, i comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque entro il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 2020;

**VISTO** l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** l'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene ridefinita la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

**VISTO** l'articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene introdotto anche per i tributi locali l'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, n. 61 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e successive modifiche ed integrazioni (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17/2014, n. 27/2015, n. 16/2016 e n. 7/2018);

**ATTESO CHE** il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pur nell'impossibilità di intervenire con norma regolamentare sugli elementi essenziali della prestazione impositiva, può autonomamente disciplinare le proprie entrate, anche tributarie e le modalità di riscossione;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, di apportare le dovute modifiche e integrazioni al Regolamento IMU in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dall'art. 1 commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**DARE ATTO** che dovrà essere acquisito il parere dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;

**PRESO ATTO** che le deliberazioni regolamentari in materia di IMU devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al comma

767 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

VISTO lo statuto dell'Ente;

Tutto ciò premesso,


### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **APPROVARE** il testo del Regolamento IMU di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.160/2019,
2. **DARE MANDATO** alla Direzione II, P.O. n. 2 di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Consiglio comunale per l'approvazione e, successivamente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente,
3. **DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
6. **DICHIARARE** immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### I PROPONENTI

L'ASSESSORE

(Reg. Angelo MESSINA)



IL SINDACO

(Avv. Ettore DI VENTURA)




Visti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

li 27 APR 2020



Il Responsabile  
(Reg. Ettore Di Ventura)



Alla Regolarità Contabile

li 27-4-2020

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### DELIBERA

Prendere atto della superiore proposta da trasmettere alla Presidenza del Consiglio comunale per i successivi e consequenziali adempimenti.-

L'Assessore Anziano


*Mensi M*  
*in teleconferenza*

Il Sindaco

( avv. Etienne Di Ventura )

Il Segretario Generale

*Dott. Giovanni Panepinto*



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della legge regionale n° 44 del 03 Dicembre 1991, è pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2020 al 14-05-2020 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale  
*Gto Panepinto*



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicatti li \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi art. 12 - comma 1 - L. R. 03/12/1911 n° 44.

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(Dott. Giovanni Panepinto)



# **CITTA' di CANICATTI'**

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

**DIREZIONE II- U.O. TRIBUTI**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## **Indice**

- Art. 1. Oggetto*
- Art. 2. Abitazione principale e pertinenze*
- Art. 3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari*
- Art. 4. Abitazioni concesse in comodato gratuito*
- Art. 5. Immobili inagibili e inabitabili*
- Art. 6. Abitazioni locate a canone concordato*
- Art. 7. Dichiarazione*
- Art. 8. Versamenti e rimborsi di modesta entità*
- Art. 9. Riscossione coattiva*
- Art. 10. Interessi*
- Art. 11. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento*
- Art. 12. Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali*
- Art. 13. Violazioni e sanzioni*
- Art. 14. Diritto di interpello*
- Art. 15. Contenzioso*
- Art. 16. Responsabile del Tributo*
- Art. 17. Clausola di adeguamento*
- Art. 18. Applicazione*

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute nel Regolamento delle entrate tributarie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.3.2018.

## **ART. 2 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

1. Agli effetti dell'applicazione in materia di imposta municipale propria per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A/10 – Uffici e studi privati), nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Sono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

## **ART. 3 – ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI**

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 1 comma 741 lett. c) punto 6) della Legge 160/2019, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza, che dovrà essere formalizzate, da parte del soggetto passivo, con la dichiarazione IMU modello ministeriale e decorrerà da tale data.

## **ART. 4 – ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e che risieda e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

2. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

3. Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all'abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.

#### **ART. 5 – IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.

3. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;

b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

4. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegata perizia dello stato dell'immobile da parte di un tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile.

5. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

## **ART. 6 – ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO**

1. Ai sensi del dell'art. 1 comma 760 della Legge 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/98 l'imposta è ridotta al 75%.
2. Come contratti di locazione a canone concordato si intendono quelli in cui il corrispettivo viene pattuito in base ai criteri stabiliti in accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
3. Nel Comune di Canicatti tale accordo ha fissato i criteri di determinazione del canone per le seguenti tipologie di contratto: contratti di locazione a canone agevolato ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98, contratti transitori ordinari ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 431/98.
4. L'accesso all'agevolazione di cui al comma 1 per i contratti di locazione di cui al comma 3 è subordinato alla presentazione all'Ufficio IMU del Comune di copia del contratto registrato entro 30 giorni dalla registrazione. In caso di presentazione oltre tale termine l'agevolazione decorrerà solo dalla data di effettiva presentazione all'Ufficio.

## **ART. 7 – DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 1 comma 769 della Legge 160/2019, secondo i modelli ivi previsti.

## **ART. 8 - VERSAMENTI E RIMBORSI DI MODESTA ENTITÀ**

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un'imposta uguale o inferiore a 12,00 Euro.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

## **ART. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

## **ART. 10 – INTERESSI**

1. gli interessi dovuti sono calcolati, ai sensi del vigente regolamento delle entrate tributarie, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 22.3.2018 con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.

#### **ART. 11 - RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei criteri e modalità stabiliti dal 3° comma dell'art. 15 del regolamento delle entrate tributarie di cui alla deliberazione consiliare n. 14 del 22.3.2018.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.
5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  - c) il debito non può più essere rateizzato.
6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.
7. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1 commi dal 796 all'801 della Legge 160/2019.

#### **ART. 12 DIFFERIMENTO DEI TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO IN CASO DI GRAVI CALAMITÀ NATURALI**

1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.
2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

#### **ART. 13 - VIOLAZIONI E SANZIONI**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1 comma 775 della Legge 160/2019.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1 comma 775 della Legge 160/2019.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di € 100,00 come previsto all'articolo 1 comma 775 della

Legge 160/2019.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **ART. 14 - DIRITTO DI INTERPELLO**

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

#### **ART. 15 – CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **ART. 16 – RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### **ART. 17 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

#### **ART. 18 – APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2020.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

*certo senso astenuto alla proposta del ragioniere Pontillo perché volevo capire dell'argomento e anche di poter trattare in Consiglio il punto del giorno, ma considerato che la legge, come dice il ragioniere Pontillo, ci impone in ogni caso di fare questa variazione, da parte mia sono favorevole al punto dell'ordine del giorno.>>*

Ultimata la votazione ed acquisita l'unica dichiarazione di voto che precede il Presidente del Consiglio accertato che la stessa ha dato il seguente risultato ne proclama l'esito:

**Presenti** N. 11 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – D. Licata – F. Falcone - I. Trupia - G. Rubino – A. Tedesco - A. Cuva – D. Aprile – G. Lo Giudice – I. Giardina – S. Li Calzi.

**Assenti** N. 13 Consiglieri Comunali

Hanno votato:

**A Favore** N. 9 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – D. Licata - I. Trupia - A. Tedesco - A. Cuva – D. Aprile – G. Lo Giudice – I. Giardina – S. Li Calzi.

**Astenuto** N. 1 Consigliere Comunale: G. Rubino.

**Contro** N. 1 Consigliere Comunale: F. Falcone.

Per quanto sopra,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

**Di Approvare** la Proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto: **“Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)”**, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera **“A”**.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F. Di Benedetto

*Di Benedetto*

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Tedesco

*Tedesco*



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Giovanni Panepinto

*Panepinto*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 11/09/2020 al 25/09/2020, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Dr. Giovanni Panepinto

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, \_\_\_\_\_

*[Signature]*

Il Funzionario